

Allegato A

CONVENZIONE TRA L'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI, LA SCUOLA PARROCCHIALE PARITARIA "MARIA QUARTIERI" DI SPILAMBERTO e IL NIDO D'INFANZIA PARROCCHIALE "SAN GIUSEPPE ARTIGIANO" DI VIGNOLA PER L'ANNO EDUCATIVO 2026/2027.

L'anno duemilaventisei, addì.....del mese di, in Vignola (Mo), nella sede dell'Unione Terre di Castelli, con la presente scrittura privata

TRA:

l'Unione di Comuni Terre di Castelli (codice fiscale e partita IVA n. 02754930366) rappresentata nella persona del Dott. Marco Antonioli, Dirigente della Struttura Welfare Locale, che agisce per conto, nell'interesse ed in rappresentanza dell'Unione medesima in esecuzione del Decreto del Presidente dell'Unione n. 06 del 06/08/2024 di seguito denominata semplicemente "Unione", e della DGU n. ____ del 00.09.2026;

E

- _____ nato a _____ il _____, che interviene nel presente atto quale legale rappresentante della Scuola dell'Infanzia Parrocchiale paritaria "Maria Quartieri" di Spilamberto, con sede in Spilamberto Via Marconi n.3, C.F. 01729460368 e gestore del servizio Nido d'Infanzia Privato Parrocchiale attivo presso la Scuola Parrocchiale "M. Quartieri", di seguito denominata "E.T." (Ente Titolare),

- _____ nato a _____ il _____, che interviene nel presente atto quale legale rappresentante della Parrocchia di San Giuseppe Artigiano, con sede in Vignola (MO) Via Natale Bruni, n.129, C.F.94011440362 e P.I. 02873300369, titolare del Nido d'Infanzia Privato Parrocchiale "San Giuseppe Artigiano" con sede in Vignola via Natale Bruni, n. 135, di seguito denominata "E.T." (Ente Titolare),

PREMESSO

- che la L.R. 25 Novembre 2016 n. 19 "servizi educativi per la prima infanzia. Abrogazione della L.R. n. 1 del 10 gennaio 2000", riconosce il principio di sussidiarietà tra pubblico e privato, e che in particolar modo, all'art. 4 "Sistema integrato e offerta diffusa di servizi integrativi per la

prima infanzia”, riconosce i nidi d’infanzia ed i servizi integrativi come centri educativi territoriali con l’obiettivo di garantire una pluralità di offerte, assegnando, a tal fine, alla Regione ed all’Ente Locale il compito di perseguire l’integrazione tra le diverse tipologie di servizi per la prima infanzia e la collaborazione tra i soggetti gestori e di garantire la qualità e la coerenza del sistema educativo stesso;

- che l’art. 5, lett. C), della Legge Regionale sopra citata prevede che i servizi educativi per la prima infanzia possono essere gestiti da soggetti privati, accreditati, convenzionati con i Comuni;

- che la Giunta della Regione Emilia Romagna, con deliberazione n.1564/2017, ha approvato la Direttiva sui requisiti strutturali e organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e in particolare con l’allegato B, ha approvato le procedure per l’autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia gestiti da soggetti privati;

- che la Delibera Regionale n. 704 del 13 maggio 2019 ad oggetto “Accreditamento dei nidi d’infanzia in attuazione della L.R. n. 19/2016” sancisce che solo i nidi d’infanzia che abbiano ottenuto l’accreditamento possono beneficiare di finanziamenti pubblici;

- che il D.Lgs. 65/2017 pone le basi per la costituzione ed il consolidamento del Sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107;

PREMESSO ALTRESI’

- che lo Statuto dell’Unione all’art. 3, comma 3, recita: “nell’organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività, l’Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal proprio Statuto”;

- che la presenza dei Nidi privati costituisce, per il forte radicamento nel tessuto sociale in cui operano, un valore da salvaguardare e una garanzia di pluralismo istituzionale che, dando vita ad un sistema integrato di servizi per l’infanzia, può offrire alle famiglie diverse opportunità sociali ed educative;

- che il citato D.Lgs. 65/2017 affida agli Enti Locali un importante ruolo di valorizzazione del sistema integrato di educazione e di istruzione attraverso il coordinamento della programmazione dell’offerta formativa nel proprio territorio per assicurare l’integrazione ed l’unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative;

DATO ATTO

- che sul territorio dell’Unione Terre di Castelli sono presenti:

- o il Nido d’Infanzia Privato Parrocchiale attivo presso la Scuola Parrocchiale “Maria Quartieri” a Spilamberto che è stato autorizzato al funzionamento con atto della

Dirigente della Struttura Welfare Locale dell'Unione Terre di Castelli n. 57 del 09/11/2023 e accreditato con atto n. 2 del 07/12/2021;

- il Nido d'Infanzia Privato Parrocchiale "San Giuseppe Artigiano" a Vignola che è stato autorizzato al funzionamento e accreditato con atto della Dirigente della Struttura Welfare Locale dell'Unione Terre di Castelli n. 62 del 03/06/2026;

-che i Nidi d'infanzia "Maria Quartieri" e "San Giuseppe Artigiano" svolgono da anni nei territori comunali di Spilamberto e Vignola una funzione educativa e sociale che contribuisce a soddisfare le richieste di servizi educativi delle famiglie residenti in quei comuni e nei territori limitrofi e può pertanto validamente inserirsi nel sistema dei servizi per la prima infanzia dell'Unione Terre di Castelli

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 - Oggetto della convenzione

La presente convenzione riguarda il convenzionamento dei posti di Nido d'infanzia con i soggetti indicati in premessa, secondo il seguente dettaglio:

- Nido "M. Quartieri" di Spilamberto n. 26 posti
- Nido "S. Giuseppe Artigiano" di Vignola n. 22 posti

ART. 2- Condizioni di accoglienza

Gli EE.TT. si impegnano ad accogliere fino al numero massimo di bambini previsto dall'autorizzazione al funzionamento, a partire da 1 anno di età compiuto entro il 31 dicembre dell'anno educativo in corso fino a 3 anni di età, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale anche se di nazionalità straniera, o apolidi.

L'accesso al servizio è gestito dall'E.T. sulla base di apposito regolamento predisposto in analogia al regolamento d'accesso ai nidi dell'Unione Terre di Castelli.

Sulla base delle domande presentate dalle famiglie viene formulata apposita graduatoria, garantendo priorità d'accesso ai bambini nel seguente ordine:

1. bambini residenti nel territorio del Comune in cui ha sede il nido d'infanzia,
2. bambini residenti nel territorio del Comune in cui ha sede il nido d'infanzia, inseriti nella lista d'attesa dei nidi pubblici eventualmente presenti in quel Comune,
3. bambini residenti in altro Comune del territorio dell'Unione Terre di Castelli.

Ogni adempimento dovuto all'applicazione del regolamento d'accesso (formulazione e gestione della graduatoria, comunicazioni alle famiglie, eventuali verifiche, ecc...) è interamente a capo agli EE.TT.

ART. 3 - Partecipazione delle famiglie.

Gli EE.TT., secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge regionale 19/2016 e ss.mm., assicurano la massima trasparenza nella gestione dei servizi e prevedono la partecipazione

necessaria dei genitori utenti alle scelte educative del nido e alla verifica sulla loro attuazione, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi. Si impegnano a favorire la partecipazione delle famiglie attraverso modalità articolate e flessibili di incontro e di collaborazione.

In particolare gli EE.TT. favoriscono:

- la partecipazione dei genitori agli organi collegiali di partecipazione,
- la condivisione del progetto e dell'offerta educativa,,
- il dialogo costante tra nido e famiglia in ordine al percorso educativo dei bambini.

ART. 4 - Iscrizioni e Contribuzione degli utenti

Le famiglie interessate al servizio effettuano l'iscrizione presso gli EE.TT. entro il 31 marzo. L'esito delle iscrizioni verrà comunicato dagli EE.TT. ai servizi educativi e scolastici dell'Unione Terre di Castelli competenti per territorio entro l'avvio dell'anno educativo.

Così come previsto dalla L.R. n. 19/2016, gli EE.TT. devono prevedere una contribuzione da parte delle famiglie differenziata in base alle loro condizioni socio-economiche.

ART. 5 - Sistema educativo integrato - Coordinamento Pedagogico Distrettuale (CPD)

Gli EE.TT. si impegnano ad inserirsi nel sistema dei servizi per la prima infanzia territoriali, pubblici e privati, nel quadro di una politica per la prima infanzia ed a sostegno della famiglia che assicuri il diritto dei bambini all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa. A tal fine si impegna a partecipare attivamente anche con il proprio coordinatore pedagogico al Tavolo di Coordinamento Pedagogico Distrettuale coordinato dall'Unione per:

- contribuire ad un piano comune di proposte di aggiornamento per il personale educatore,
- definire iniziative comuni per le famiglie utenti dei Nidi pubblici e privati dell'Unione,
- condividere criteri e modalità di attuazione delle indicazioni regionali e statali nonché di utilizzo delle eventuali risorse,
- favorire la continuità tra Nidi d'infanzia, servizi integrativi, scuole dell'infanzia e servizi sociali e sanitari.

ART. 6 - Adeguatezza strutturale

Gli EE.TT. garantiscono locali idonei al funzionamento e allo svolgimento dell'attività educativa nel rispetto della normativa vigente e di quanto stabilito dalla L.R. N. 19/2016 e dalla Direttiva Regionale sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia n. 1564/2017.

ART. 7 - Qualifica e trattamento del personale

Gli EE.TT si impegnano a mantenere costantemente in servizio per la durata della convenzione, un organico di educatori rapportato al numero dei bambini e alla loro età secondo i parametri definiti dalla legge regionale 19/2016 e dalla DGR 1564/2017. Il personale educatore operante nel nido deve essere in possesso di titolo di studio previsto dalla normativa. Al personale in servizio con rapporto di lavoro dipendente, verrà applicato il contratto nazionale di lavoro del comparto di riferimento. Gli EE.TT. hanno l'obbligo di ottemperare alla Legge 38/2006 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia".

ART. 8 - Progetto pedagogico, formazione permanente e qualificazione del servizio

Nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. N. 19/2016, gli EE.TT. garantiscono:

- la presenza di un coordinatore pedagogico che, tra le altre funzioni, curi la predisposizione e l'attuazione di un Progetto pedagogico contenente le finalità e la programmazione delle attività educative nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio,
- la partecipazione del proprio personale educativo a corsi di formazione e aggiornamento nella misura di almeno 20 ore lavorative annuali per ogni unità di personale,
- la comunicazione all'Unione all'avvio dell'anno educativo della programmazione e delle tematiche dei corsi di formazione e aggiornamento non condivise in CPD.

ART. 9 - Informazione e documentazione

Gli EE.TT. sono tenuti a presentare all'Unione prima dell'avvio dell'anno educativo:

1. elenco nominativo dei bambini iscritti e frequentanti, con specificazione della data di nascita e della residenza. Le eventuali variazioni all'elenco devono essere tempestivamente comunicate all'Unione.
2. rette applicate alle famiglie;
3. copia del bilancio di previsione e copia del bilancio consuntivo del Nido debitamente sottoscritte;
4. casellari giudiziali del personale educatore e ausiliario in contatto non occasionale con i bambini.

Gli EE.TT sono inoltre tenuti alla massima collaborazione con l'Unione per:

1. la trasmissione dei dati necessari per l'implementazione della banca dati regionale SPIER,
2. l'attuazione dei progetti regionali e/o statali rivolti alle famiglie,
3. la trasmissione della documentazione necessaria per svolgere le relative istruttorie e i monitoraggi richiesti.

ART. 10 - Impegni dell'Unione Terre di Castelli

Previa verifica della presentazione da parte delle scuole della documentazione indicata al precedente art.9, l'Unione Terre di Castelli si impegna a riconoscere agli EE.TT., per l'anno educativo 2026/2027, un contributo annuo di € 2.300,00 per ogni bambino effettivamente

iscritto entro il mese di febbraio 2027, residente nel Comune ove è ubicato il Nido d'infanzia o negli altri Comuni dell'Unione Terre di Castelli.

Per l'a.e. 2026/27, l'importo massimo per ciascun nido è il seguente:

- Nido d'infanzia "S. Giuseppe" di Vignola: € 50.600,00
- Nido d'infanzia "M.Quartieri" di Spilamberto: € 59.800,00

Gli importi sopra riportati si intendono a Nido funzionante con il massimo dei bambini previsti dall'autorizzazione e verranno riproporzionati in caso di un numero inferiore.

ART. 11 - Modalità di erogazione del contributo

Il contributo sarà liquidato in 3 (tre) soluzioni:

la prima, pari al 40% del contributo, entro il 31 dicembre 2026,

la seconda, pari al 30% entro il 31 marzo 2027,

la terza, pari al restante 30% entro il 31 luglio 2027.

ART.12 - Attività di vigilanza e verifiche.

L'Unione, avvalendosi, se necessario, della Commissione Tecnica distrettuale per le autorizzazioni al funzionamento, svolgerà attività di vigilanza e di controllo sui Nidi d'infanzia, secondo quanto stabilito dalla legislazione regionale vigente. Può pertanto effettuare sopralluoghi anche senza preavviso o richiedere documentazione non già prevista al precedente art. 9.

L'Unione, d'intesa con gli EE.TT., procede inoltre a verifiche periodiche della presente convenzione al fine di evidenziarne la corrispondenza agli scopi che l'hanno originata e alle esigenze delle famiglie.

ART 13 - Regolarità contributiva

Ai sensi dell'Art 2 comma 1 bis della Legge 266/2002, gli EE.TT hanno l'obbligo di ottemperare alla regolarità contributiva. Prima dell'assunzione dell'impegno di spesa e dell'erogazione di quanto previsto al precedente art. 11, l'Unione verifica la regolarità della posizione e, in presenza di irregolarità, attiva il procedimento di intervento sostitutivo per Durc negativo. Dopo due irregolarità consecutive, non sanate nei termini prescritti, l'Unione ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione.

ART. 14 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità per l'anno educativo 2026/2027; avrà pertanto scadenza il 30 giugno 2027.

ART.15 - Inadempienza e risoluzione della Convenzione

I casi di inadempienza alla presente convenzione, sia da parte dell'Unione come degli EE.TT., verranno

rispettivamente segnalati alla controparte per ricercare insieme il componimento della vertenza.

I Servizi educativi e scolastici dell'Unione Terre di Castelli, in ottemperanza all'attività di vigilanza e controllo stabilita dalla legislazione regionale vigente, nel caso in cui rilevassero infrazioni delle norme di legge o regolamentari, fermo restando l'iter sanzionatorio previsto, procederanno chiedendo in forma scritta al soggetto gestore di provvedere tempestivamente a sanare le irregolarità. In caso di mancanze gravi o ripetute, o nel caso di mancata risposta a due contestazioni scritte è facoltà dell'Unione recedere dalla convenzione.

ART. 16 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero sorgere nella interpretazione ed esecuzione del presente atto è competente il Foro di Modena.

ART. 17 - Codice di comportamento dei dipendenti

Gli EE.TT. sono tenuti a recepire e a diffondere ai soggetti che a qualsivoglia titolo svolgono attività previste dalla presente convenzione, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n.62/2013) e la sua integrazione approvata dalla Giunta dell'Unione con deliberazione n. 13 del 23/01/2014. Ogni violazione degli obblighi comportamentali in essi previsti comporterà la decadenza della presente convenzione.

ART. 18 - Spese ed oneri della convenzione

Gli EE.TT. sono tenuti all'osservanza degli obblighi concernenti le dichiarazioni e ai conseguenti adempimenti in materia di imposte e tasse secondo la legislazione vigente. Sono a carico degli EE.TT. tutte le spese inerenti la stipulazione della presente convenzione. Le parti danno atto che, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e succ. mod. non vi è l'obbligo di chiedere la registrazione e, in caso d'uso, l'onere delle spese di registrazione a tassa fissa di cui all'art. 10 tariffa parte 2^ del D.P.R. 131/1986 ricadrà sulla parte che presenta l'atto per la registrazione.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali acquisiti nell'ambito della presente convenzione nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché di ogni altra disposizione vigente in materia di protezione dei dati personali.

Ciascuna Parte opera, per i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito delle rispettive competenze e finalità istituzionali, in qualità di autonomo titolare del trattamento, assumendo ogni responsabilità in ordine alla liceità del trattamento, all'adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate e all'esercizio dei diritti degli interessati.

I dati personali oggetto di scambio tra le Parti sono trattati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione, alla gestione dei rapporti amministrativi e contabili, all'adempimento degli obblighi di legge e all'esercizio delle funzioni istituzionali delle Parti.

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente per garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, evitando accessi non autorizzati, perdita, distruzione o diffusione indebita dei dati.

Qualora, nell'attuazione della presente convenzione, si renda necessario configurare un diverso rapporto ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, le Parti provvederanno, ove richiesto dalla legge, alla stipula degli atti necessari a disciplinare i rispettivi ruoli e responsabilità.

Le Parti si impegnano inoltre a rispettare gli obblighi di riservatezza relativamente a tutte le informazioni e ai dati, anche non personali, di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, utilizzandoli esclusivamente per le finalità connesse alla sua esecuzione.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'UNIONE TERRE DI CASTELLI

Dirigente della Struttura Welfare Locale

Dott. Marco Antonioli

Per il Nido d'Infanzia "M. QUARTIERI"

Per il Nido d'Infanzia "S.GIUSEPPE ARTIGIANO"
